

## **TAR Campania, Sezione Ottava, Sentenza n. 3361 del 27 maggio 2026**

Appalti pubblici – Consorzi stabili – Requisiti – Possibile utilizzare fatturato delle consorziate anche prima della costituzione del consorzio – Iscrizione Albo nazionale dei gestori ambientali

Publicato il 27/06/2026

**N. 03361/2026 REG.PROV.COLL.**

**N. 03892/2025 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Ottava)**

ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 3892 del 2025, proposto da Consorzio (...) Stabile, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG (...), rappresentato e difeso dall'avvocato (...), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

### **contro**

Comune di (...), non costituito in giudizio;

Comune di (...), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato (...), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

### **nei confronti**

di (...) S.r.l., (...) S.r.l., non costituiti in giudizio;

Consorzio (...), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato (...), con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia;

### **per l'annullamento**

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- i) della determinazione dirigenziale n. 316 del 25 giugno 2025, con cui è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del servizio, in esito alla positiva verifica dei requisiti e alla validazione della documentazione da parte degli uffici competenti, nonché del successivo avviso di aggiudicazione del 27 giugno 2025, con il quale è stata data notizia nei sensi di legge della ridetta determinazione;
- ii) della determinazione dirigenziale n. 581 del 23 ottobre 2024, con cui il Comune di (...), in qualità di stazione appaltante qualificata per conto del Comune di (...), indisse una procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio integrato di igiene urbana per il quinquennio 2025–2029;
- iii) dei verbali di gara n. 1 del 13 gennaio 2025 e n. 2 del 20 gennaio 2025, con cui la stazione appaltante qualificata ha inteso rilevare la sussistenza dei requisiti di partecipazione e poi attivare il soccorso istruttorio in relazione alle carenze documentali ed informative della domanda del Consorzio (...) e di poi ammesso la stessa, nonostante l'evidente modificazione dell'offerta e la sottoscrizione dei documenti prodotti postergata rispetto alla scadenza prevista dal bando;
- iv) dei verbali nn. 3 e 4, rispettivamente del 27 gennaio 2025 e del 11 febbraio 2025, con cui la Commissione ha dapprima aperto le offerte tecniche e di poi attribuito il relativo punteggio in palese violazione del punto 20.1. del disciplinare oltretutto in maniera del tutto arbitraria, illogica e sproporzionata;
- v) del verbale n. 5 del 12 febbraio 2025, riportante la graduatoria finale e l'attribuzione del punteggio di 99,45 al Consorzio (...) e di 93,47 al Consorzio (...) (seconda graduata);
- vi) della determinazione dirigenziale n. 180 del 20 febbraio 2025, con cui la stazione appaltante ha disposto l'aggiudicazione dell'appalto in favore del Consorzio (...), con espressa clausola di riserva di legge, in attesa del decorso dei

termini stabiliti dall'art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023 e delle valutazioni di legge;

vii) ove e per quanto di ragione, il bando, il disciplinare, gli elaborati progettuali, la relazione tecnica, il capitolato speciale, tutti i chiarimenti e precisazioni fornite dalla Stazione Appaltante, tutti gli avvisi e/o le comunicazioni pubblicate in occasione della procedura di gara, dei provvedimenti di rettifica o modifica della lex specialis, della graduatoria finale, di tutti gli atti eventualmente inerenti alla verifica di anomalia sull'aggiudicataria ed alla verifica sul costo della manodopera;

viii) in ogni caso, di ogni altro atto presupposto, preparatorio, collegato, connesso, consequenziale, antecedente e successivo, ivi compresi eventuali altri verbali di gara nonché di tutti gli atti e provvedimenti relativi alla gara in oggetto, ove lesivo ed ancorché non conosciuto;

nonché per l'annullamento, per la declaratoria di inefficacia e/o di nullità del contratto eventualmente sottoscritto nonché per la condanna al risarcimento danni in forma specifica mediante subentro ovvero, in via subordinata, per la condanna al risarcimento dei danni per equivalente.

Con il ricorso incidentale, presentato da Consorzio (...)

per l'annullamento

- del par. 8.1 del Disciplinare di gara ove interpretato nel senso fatto proprio da (...) Consorzio Stabile;

- del par. 8.3 del Disciplinare di gara ove interpretato nel senso di richiedere che il requisito economico-finanziario debba essere maturato dal consorzio stabile, senza possibilità di cumulare i requisiti delle consorziate esecutrici;

- del sub-criterio di valutazione n. 9 dell'offerta tecnica, ove interpretato nel senso di non consentire la valutazione premiale dell'esperienza maturata nel triennio 2021-2023;

- in via condizionata all'accoglimento del ricorso principale: del Bando, del Disciplinare di gara (doc. 1), del chiarimento del 10.2.2025 (doc. 16), di tutti i verbali di gara e di tutti i conseguenti atti della procedura di gara.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di (...) e di Consorzio (...);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2026 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1. Nel presente giudizio è controversa la legittimità del provvedimento del Comune di (...), in qualità di stazione appaltante qualificata per conto del Comune di (...), di aggiudicazione della gara aperta per l'affidamento del servizio integrato di igiene urbana per il quinquennio 2025–2029, in uno con gli atti ad esso presupposti, come indicati in epigrafe.

2. Alla gara hanno preso parte, per ciò che rileva, l'odierna ricorrente, Consorzio (...) Stabile, e la controinteressata Consorzio (...) che è risultata aggiudicataria, avendo conseguito un punteggio pari a 99,45 punti superiore a quello riportato dalla ricorrente seconda graduata, pari a 93,47 punti.

3. Con il ricorso in esame, il provvedimento di aggiudicazione è censurato per molteplici profili di violazione di legge ed eccesso di potere.

3.1 Con il primo motivo di ricorso, è dedotta la violazione dell'art. 100 del d. lgs. 36 del 2023 in relazione alle previsioni di cui ai punti 8.1 e 8.2 del disciplinare di gara.

Rileva la ricorrente che la *lex specialis* prevederebbe che i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 8.1. lett. a) e lett. b) debbano essere posseduti anche direttamente dal Consorzio e non soltanto dalle sue consorziate: l'Amministrazione avrebbe richiesto, ai fini della partecipazione, che gli operatori economici fossero in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori

Ambientali di cui all'art. 212 del D.lgs. 03 aprile 2006, n.152 e s.m.i. per le categorie\classi 1\E, 4\F e 5\F di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 03 giugno 2014, n.120 (8.1. lett. b), disponendo nel disciplinare di gara che, nel caso di soggetti compositi e plurisoggettivi (RTI, Consorzi ordinari, Retisti, Consorzi Stabili), “*ciascun soggetto deve possedere il requisito prescritto*” a significare che lo stesso deve essere posseduto anche dal consorzio stesso.

Analoga censura è stata proposta con riguardo alla mancata dimostrazione del possesso del requisito richiesto dal bando al punto 8.1., lett. a), relativo al possesso della “*iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto.*” che dovrebbe essere posseduto dal Consorzio oltre che dal consorziato designato.

3.2 Con il secondo motivo di ricorso, è dedotta la violazione, sotto un diverso profilo, dell'art. 100 e dell'art. 8.1 del disciplinare.

In particolare, la controinteressata ha partecipato alla procedura in oggetto utilizzando unicamente i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali della società (...) s.r.l.. Più precisamente, il Consorzio aggiudicatario, costituito nell'anno 2024, ha partecipato alla gara dichiarando di avvalersi dei requisiti di fatturato della (...) s.r.l. per gli anni dal 2020 al 2023, dunque avvalendosi di un requisito maturato quando il consorzio non era stato neppure costituito.

3.3 Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art.101 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, del principio di *par condicio* e di trasparenza e dell'art. 15 del disciplinare.

Deduce la ricorrente che la S.A. ha attivato nei confronti della controinteressata un soccorso istruttorio che le ha, di fatto, consentito di modificare l'offerta.

Ed infatti, a seguito del soccorso istruttorio attivato dalla SA, la controinteressata provvede a depositare, mediante caricamento in piattaforma: 1) il certificato camerale del Consorzio (...) (recante la data di estrazione del 17 gennaio 2025);

1.1) la visura del Consorzio (...) (recante la data di estrazione del 17 gennaio 2025); 2) il certificato camerale di (...) S.r.l. (recante la data di estrazione del 17 gennaio 2025); 2.1.) la visura di (...) S.r.l. (recante la data di estrazione del 10 luglio 2024); 3) la visura di (...) S.r.l. (recante la data di estrazione del 17 gennaio 2025); 4) la ricevuta della pec di consegna della domanda di iscrizione del Consorzio (...) alla White List provinciale istituita presso la Prefettura di (...) (recante la data del 26 aprile 2024); 5) il CSA firmato dal Consorzio (...) (recante la data di sottoscrizione del 18 gennaio 2025); 6) l'atto costitutivo del Consorzio (...) (recante la data di estrazione del 18 gennaio 2025).

In uno a quanto sopra, poi, in luogo di fornire i chiarimenti dovuti, il Consorzio (...) ha depositato in piattaforma anche: 7) “*Domanda di partecipazione rettificata*” (recante la data di sottoscrizione del 18 gennaio 2025 e contenente la modifica della precedente domanda di partecipazione, mediante elisione dell'indicazione della (...) tra le non esecutrici e l'integrazione delle quote di esecuzione del servizio, attribuite per la prima volta al 51% alla (...) s.r.l. ed al 49% alla (...) s.r.l.); 8) la dichiarazione flussi finanziari (recante la data di sottoscrizione del 18 gennaio 2025 e richiesto ai fini della partecipazione, con indicazione di un conto corrente dedicato intestato alla designata e non al Consorzio stesso); 9) la ricevuta pagamento contributo ANAC (eseguito in data 18 gennaio 2025).

3.4 Con il quarto motivo, è dedotta la violazione dell'art. 20.1 del disciplinare di gara; degli art. 1, 2, 3 D.Lgs. 36/2023; dell'art. 4 L. 241/1990) ed il vizio di eccesso di potere.

Rappresenta la ricorrente che la stazione appaltante ha attribuito il punteggio massimo al Consorzio aggiudicatario sul criterio n. 9 in palese violazione di quanto disposto dal disciplinare, valutando le performance ottenute negli anni 2021, 2022 e 2023 e non, come richiesto dalla *lex specialis*, quelle ottenute negli anni 2020, 2021 e 2022; tanto comporterebbe l'azzeramento del punteggio sul criterio 9 (con perdita secca di circa 19 punti) e la rinnovazione della graduatoria, con il

Consorzio ricorrente in primo posto.

3.5 Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la violazione degli articoli 1, 2, 3, 41, 94, 108, 110 del D.Lgs. 36/2023, 3 e 4 L. 241/1990.

L'offerta della controinteressata non sarebbe congrua in relazione al trattamento salariale e violerebbe i parametri di cui all'art. 41 del codice dei contratti pubblici poiché viene offerto il medesimo costo della manodopera previsto in gara, ma nel contempo viene offerta la migliororia (valorizzata nel punteggio tecnico) di ulteriori ore lavorative con ulteriore risorsa, senza però alcun conteggio della stessa nel costo della manodopera.

3.6 Con il sesto motivo è dedotta la violazione degli articoli. 94, comma 5, e 96 D.Lgs. 36/2023, 3, 4 L. 241/1190.

La S.A. non avrebbe tenuto conto, nella valutazione dell'affidabilità del concorrente, di un pregresso illecito professionale divenuto oggetto di procedimento penale in corso dinanzi al Tribunale di (...), che coinvolge la governance del Consorzio e della società designata e riguarda proprio un servizio sovrapponibile a quello della procedura, speso anche al fine dell'ottenimento del punteggio premiale.

4. Si sono costituiti il Comune di (...) e la controinteressata chiedendo che il ricorso sia respinto.

5. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale con il quale ribadisce come le previsioni della *lex specialis* siano conformi alle previsioni del codice dei contratti pubblici e che gli atti adottati conformemente dalla S.A. siano immuni dalle prospettate censure. Di contro, ove dovesse ritenersi plausibile una diversa interpretazione delle regole del disciplinare favorevole alla tesi della ricorrente, la controinteressata ne chiede l'annullamento.

6. La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 23 aprile 2026.

7. Il ricorso principale è infondato.

7.1 Possono essere esaminati congiuntamente i primi due motivi, data la loro

evidente connessione, in quanto entrambi relativi al mancato possesso da parte del consorzio dei requisiti di partecipazione.

Il requisito dell'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali è considerato dalla giurisprudenza un requisito di natura soggettiva (così come i requisiti di carattere generale) relativo alla idoneità professionale degli operatori, e costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporti dei rifiuti pericolosi e non, sì che *“il relativo possesso determina quindi l'abilitazione soggettiva all'esercizio della professione e costituisce pertanto, un requisito che si pone a monte dell'attività di gestione dei rifiuti, pacificamente rientrando nell'ambito dei requisiti di partecipazione e non di esecuzione”* (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6032).

Nel caso in esame, il disciplinare di gara prevede che il requisito, nel caso di consorzi, debba essere posseduto “da ciascun soggetto” senza specificare che debba essere anche il capo al consorzio e, per tale ragione, non è ammissibile una diversa lettura della regola concorsuale.

Del resto, l'art. 67, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, dispone che “le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorziato esecutore”.

Sotto la disciplina del codice previgente, la giurisprudenza ha rilevato che la sufficienza dell'intestazione in capo al soggetto esecutore del requisito di partecipazione era sostenibile in particolare se si trattava di requisito di idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 1 lett. a del d. lgs. n. 50 del 2016, specificando che la non ambulatorietà del titolo di idoneità professionale (che si desume appunto dal divieto di avvalimento), è preordinata ad assicurare che l'appaltatore sia in possesso del titolo di idoneità professionale, il che consente di non censurare la circostanza che sia la consorziata esecutrice, e non il consorzio stabile, ad essere iscritta all'ANGA. (*ex multis*, CGARS sentenza n. 831 del 2021).

Quanto alla censura in cui è dedotta la mancata iscrizione del consorzio alla camera

di commercio, va rilevato che la circostanza non trova conferma negli atti di causa da cui emerge che il requisito in questione è senz'altro posseduto in proprio dal Consorzio.

7.1.2 Analogamente, con riguardo alla contestazione relativa al mancato requisito in capo al consorzio del requisito del fatturato.

Il Consorzio Stabile aggiudicatario (...) ha partecipato esclusivamente per le proprie due consorziate designate quali esecutrici e non ha riservato a sé quote di partecipazione all'esecuzione.

La tesi della ricorrente fonda sulla previsione espressa nel par. 8.3 del Disciplinare di gara nella parte in cui lo stesso prevede – con riferimento al requisito economico-finanziario – che “nel caso di consorzi stabili [art. 65, comma 2, lettera d), del D.lgs. 36/2023], il requisito deve essere posseduto dal Consorzio” e valorizzandola nel senso di ritenere che essa esprima una scelta specifica della SA volta ad acquisire una garanzia di tipo economico-patrimoniale in capo al consorzio quale suo unico contraente.

Tuttavia, detta previsione, nel medesimo disciplinare di gara, risulta palesemente contraddetta da quanto specificato nel successivo periodo del medesimo par. 8.3 dove è disposto che “*Ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera a) del D.lgs. 36/2023, per gli appalti di servizi e forniture, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate*”.

Tale ultima previsione, coerente con il dettato normativo, deve ritenersi prevalente rispetto alla prima poiché, ammettendo il cumulo dei requisiti, favorisce la massima partecipazione alla gara dando effettiva consistenza alla ratio pro concorrenziale della aggregazione tra operatori economici.

7.2 E' infondato il terzo motivo di ricorso.

Nel caso in esame, il soccorso istruttorio non ha determinato una modifica dell'offerta della controinteressata.

I documenti forniti a seguito della richiesta di chiarimenti del 18 gennaio 2025

sono i seguenti: 1) certificato camerale Consorzio (...); 1.1. visura consorzio (...); 2) certificato camerale (...) S.r.l.; 2.1. Visura (...) S.r.l. 3) Visura (...) S.r.l. 4) ricevuta consegna domanda di iscrizione White List Provinciale istituita presso la Prefettura di (...); 5) CSA firmato dal Consorzio (...); 6) atto costitutivo Consorzio (...) S.r.l. 7) Domanda di partecipazione rettificata 8) dichiarazione flussi finanziari; 9) ricevuta pagamento contributo ANAC.

Si tratta di atti che, per loro natura, non sono suscettibili di modificare la domanda di partecipazione.

A tale proposito, la giurisprudenza ha chiarito la portata del soccorso istruttorio alla luce delle disposizioni contenute nel nuovo codice dei contratti pubblici che dedica all'istituto una autonoma e articolata disposizione (art. 101) che ne amplifica l'*ambito*, la *portata* e le *funzioni*, superando, talune incertezze diffusamente maturate nella prassi operativa sotto il vigore della precedente disciplina (art. 83, comma 9, del d. lgs 50 del 2016).

In particolare, il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 2789 del 2 aprile 2025, nel valutare l'impatto delle disposizioni di recente conio, ha precisato con riguardo al soccorso istruttorio che è possibile distinguere tra:

*“a) soccorso integrativo o completivo (comma 1, lettera a) dell'art. 101 d.lgs. n. 36 del 2023 cit., non difforme dall'art. 83, comma 9), che mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente l'offerta, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico), sempreché non si tratti di documenti bensì non allegati, ma acquisibili direttamente dalla stazione appaltante (in prospettiva, tramite accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico);*

*b) soccorso sanante (comma 1 lettera b), anche qui non difforme dall'art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50 del 2016), che consente, in termini qualitativi, di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa (con il limite della irrecuperabilità di documentazione di incerta imputazione soggettiva, che varrebbe a rimettere in gioco domande*

*inammissibili);*

*c) soccorso istruttorio in senso stretto (comma 3), che - recuperando gli spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di soccorso c.d. procedimentale - abilita la stazione appaltante (o l'ente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica, finalizzati a consentirne l'esatta acquisizione e a ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica;*

*d) soccorso correttivo (comma 4): che, in realtà, a differenza delle altre ipotesi -rispetto alle quali si atteggia, peraltro, a fattispecie di nuovo conio, come tale insuscettibile, almeno in principio, di applicazione retroattiva - prescinde dall'iniziativa e dall'impulso della stazione appaltante o dell'ente concedente(sicché non si tratta, a rigore, di soccorso in senso stretto), abilitando direttamente il concorrente, fino al giorno di apertura delle offerte, alla rettifica di errori che ne inficino materialmente il contenuto, fermo il duplice limite formale del rispetto dell'anonimato e sostanziale della immutabilità contenutistica.*

*17.2.1. La norma del nuovo codice inoltre si cura di precisare (offrendo, con ciò, espressa soluzione positiva a talune ipotesi controverse) che sono soccorribili (purché, in tal caso, documentabili con atti di data certa, anteriore al termine di presentazione delle offerte): a) la mancata presentazione della garanzia provvisoria; b) l'omessa allegazione del contratto di avvalimento; b) la carenza dell'impegno al conferimento, per i concorrenti partecipanti in forma di raggruppamento costituendo, del mandato collettivo speciale?.*

L'ampiezza della previsione normativa, dunque, ben consentiva l'integrazione da parte della controinteressata di documentazione relativa ad aspetti strettamente amministrativi e, come tali, inidonei ad alterare il contenuto sostanziale dell'offerta, sia dal punto di vista tecnico che economico.

In particolare, per quanto riguarda il tardivo pagamento del contributo ANAC, viene in rilievo il principio affermato dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di

Stato nella sentenza n. 6 del 2025 in cui è stato precisato che: “*la misura amministrativa della esclusione automatica di un operatore economico per il mancato adempimento entro il termine di presentazione delle offerte di una obbligazione avente ad oggetto somme di denaro di «piccoli importi» (cfr. art. 57, par. 3, dir. eur. 26 febbraio 2014, n. 24), senza possibilità del soccorso istruttorio, costituirebbe una misura “sproporzionata”*”.

Infine, nel caso in esame, non è stata presentata dalla controinteressata una nuova domanda di partecipazione alla gara ma sono state specificate, su richiesta del Comune, le quote di esecuzione del servizio.

7.3 E' infondato il quarto motivo di ricorso con cui si contesta l'attribuzione di 15 punti al Consorzio con riferimento al criterio 9 per avere valorizzato “la performance del triennio antecedente alla gara (2021-2023) in luogo di quello espressamente previsto dal criterio e dalla *lex specialis* di gara, ovvero il 2020-2022”. Sul punto va evidenziato che la controinteressata ha documentato di aver rivolto una richiesta di chiarimento alla SA in data 7 novembre 2024 alla quale è stata fornita risposta in data 12 novembre 2024 nel senso che la valutazione del criterio sarebbe stata effettuata prendendo come riferimento anche il triennio 2021/2022/2023.

Orbene, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che i chiarimenti non possano svolgere una funzione di modifica delle regole fissate nella legge di gara ma soltanto specificare aspetti delle stesse che risultino oscuri all'interpretazione (Consiglio di Stato, sentenza n. 802 del 2024) e tanto in ossequio al principio della *par condicio* tra i concorrenti alla gara, con la conseguenza che nel caso in cui gli stessi chiarimenti siano pregiudizievoli per taluno dei partecipanti, su questi incombe l'onere di impugnazione.

Nel caso in esame, tuttavia, la ricorrente non deduce profili di illegittimità dei chiarimenti resi dall'Amministrazione e che hanno consentito la attribuzione del punteggio del criterio 9 alla controinteressata, bensì contesta la valutazione quantitativa del criterio medesimo senza alcuna critica sul presupposto atto con il

quale alla stessa era stato consentito di dimostrare la percentuale di servizio svolto nel triennio 2021/2022/2023.

7.4 E' infondato il quinto motivo di ricorso.

La controinteressata nella propria offerta tecnica ha previsto l'impiego di una risorsa di livello J a tempo parziale al 10%, ossia per un totale annuo di 180,21 ore per un costo pari ad euro 3.259,41 euro.

La SA ha sul punto esercitato la sua discrezionalità tecnica ritenendo che detto costo apparisse congruo nella economia complessiva dell'offerta e tale giudizio non appare palesemente illogico, tanto da legittimare un sindacato giurisdizionale sulla valutazione espressa dall'amministrazione.

7.5 Infine è infondato anche il sesto motivo di ricorso.

Il pregresso illecito professionale, divenuto oggetto di procedimento penale in corso dinanzi al Tribunale di (...), è stato segnalato dalla controinteressata in sede di gara e ritenuto non rilevante dall'amministrazione.

Va sul punto rammentato che, secondo la giurisprudenza, spetta alla stazione appaltante, nell'esercizio di un potere tecnico-discrezionale, apprezzare autonomamente le vicende professionali dell'operatore economico, al fine della verifica dei presupposti di sussistenza di un grave illecito professionale (cfr. tra le altre T.A.R. Sardegna, Sez. I, Sentenza 18/07/2025, n. 641).

Per giurisprudenza consolidata, la fattispecie del grave illecito professionale è connotata dalla discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante, delimitata per via normativa soltanto dall'idoneità dei fatti e degli elementi valutati a minare l'integrità del concorrente e la sua affidabilità professionale; in correlazione, il sindacato giurisdizionale ha valenza estrinseca, essendo limitato alla verifica dell'insussistenza di evidenti travisamenti della realtà o di macroscopici vizi di motivazione o, in ultima analisi, di assoluta irragionevolezza dell'opzione, espulsiva o non espulsiva, rispetto alla gravità dei fatti, come apprezzati dalla stessa stazione appaltante (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 17 luglio 2025, n. 6275).

8. Per tutte le esposte ragioni, il ricorso principale è infondato e va respinto.
9. Il ricorso incidentale, va dichiarato improcedibile poiché, nel caso di specie, l'interesse a ottenere l'esame nel merito del ricorso incidentale è subordinato all'accoglimento delle impugnazioni proposte dalla ricorrente principale che, di contro, è stato respinto. (Consiglio di Stato sez. V, 2 dicembre 2025, n. 9472).
10. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso principale e dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore del Comune di (...) e della controinteressata delle spese del giudizio che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00) per ciascuna di esse, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente

Rita Luce, Consigliere

Angela Fontana, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Angela Fontana**

**IL PRESIDENTE**

**Paolo Corciulo**

**IL SEGRETARIO**